



REGOLAMENTO PER L'ASSISTENZA NON SANITARIA
NELLE STRUTTURE DELLA

FONDAZIONE CA' D'INDUSTRIA ONLUS

INDICE

Premessa	Pag. 3
ART. 1 Oggetto	Pag. 3
ART. 2 Soggetti richiedenti	Pag. 3
ART. 3 Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di Assistenza non sanitaria	Pag. 3
ART. 4 Obblighi posti in capo a ospiti, famigliari, amministratori di sostegno, tutori, procuratori di cui all'art. 3	Pag. 3
ART. 5 Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di Assistenza non sanitaria	Pag. 4
ART. 6 Strumenti identificativi	Pag. 4
ART. 7 Verifiche e controlli	Pag. 4
ART. 8 Norme comportamentali/obblighi	Pag. 4
ART. 9 Obblighi per il personale dipendente	Pag. 5
ART. 10 Volontari	Pag. 5
ART. 11 Mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento	Pag. 5
Allegato n° 1	
Allegato n° 2	

Premessa

Il ricovero spesso rappresenta per la persona e la sua famiglia un momento di disagio, imputabile non solo alla presenza di una patologia, sospetta o accertata, ma anche allo stato di incertezza provocato dall'allontanamento dal proprio ambiente sociale e familiare.

Si ritiene pertanto opportuno garantire all'ospite il diritto di contrastare il disagio psicologico causato dalla patologia e dall'allontanamento dal proprio domicilio, attraverso la vicinanza di badanti/persone di fiducia nel tentativo di riprodurre un clima umanizzante e rassicurante.

La Fondazione, col presente atto, intende regolamentare la presenza di badanti/persone di fiducia per l'assistenza non sanitaria all'ospite nelle proprie strutture.

ART. 1

Oggetto

Con il presente regolamento si disciplina l'Assistenza non sanitaria in favore degli ospiti delle strutture della Fondazione espletata da badanti/persone di fiducia.

Per Assistenza non sanitaria si intende ogni attività di supporto personale, relazionale e affettivo prestata alla persona ricoverata. Tale supporto si esplica in tutte quelle azioni di sostegno che la persona effettuerebbe da sola o con l'aiuto di un familiare se fosse al suo domicilio e che non contrastano con le sue condizioni cliniche o con l'organizzazione della struttura (esempio: fare compagnia, leggere quotidiani e riviste, effettuare piccole commissioni, ecc.). Con autorizzazione scritta della Direzione sanitaria della Fondazione, la/il badante/persona di fiducia potrà anche imboccare l'ospite per il quale è stata autorizzata.

In relazione alle prestazioni di assistenza di cui sopra, poiché il rapporto si instaura direttamente fra paziente e/o suoi familiari da un lato e le badanti/persone di fiducia dall'altro, si precisa che a questa Fondazione non può essere attribuita alcuna responsabilità per danni - diretti e indiretti - morali, materiali e patrimoniali derivanti dallo svolgimento dell'Assistenza non sanitaria.

ART. 2

Soggetti richiedenti

La richiesta di Assistenza non sanitaria può pervenire dall'ospite o da soggetti legalmente abilitati in presenza di pazienti che si trovino nella necessità di sostegno quotidiano.

ART. 3

Domanda di autorizzazione per lo svolgimento di Assistenza non sanitaria

Gli ospiti, i famigliari, gli amministratori di sostegno, i tutori, i procuratori che intendono proporre l'inserimento di una badante/persona di fiducia devono presentare domanda di autorizzazione indirizzata alla Direzione Generale della Fondazione.

La domanda di autorizzazione deve essere ripresentata decorsi due anni dal suo rilascio.

Nella domanda occorre indicare:

- ❖ Nome, cognome e indirizzo del richiedente (oltre al titolo di parentela o al rapporto con l'ospite);*
- ❖ Recapito postale e telefonico del richiedente;*
- ❖ Cognome e nome, indirizzo, data e luogo di nascita, codice fiscale, copia documento d'identità della badante/persona di fiducia.*

ART. 4

Obblighi posti in capo a ospiti, famigliari, amministratori di sostegno, tutori, procuratori di cui all'art. 3

Gli ospiti, i famigliari, gli amministratori di sostegno, i tutori, i procuratori firmatari della richiesta di autorizzazione dell'assistenza non sanitaria si impegnano a tenere esente la Fondazione da richieste di risarcimento 1) per danni arrecati a terzi dalla/dal badante/persona di fiducia nell'espletamento delle sue mansioni 2) per danni subiti

dalla/dal badante/persona di fiducia nell'espletamento delle sue attività, fatti salvi eventuali danni direttamente riconducibili a responsabilità della Fondazione.

Resta inteso che la Fondazione rimarrà del tutto estranea ai rapporti che andranno ad instaurarsi fra l'ospite, i familiari, gli amministratori di sostegno, i tutori, i procuratori dell'ospite da un lato e la badante/persona di fiducia dall'altro.

ART. 5

Rilascio di autorizzazione per lo svolgimento di Assistenza non sanitaria

La Direzione Generale della Fondazione valuterà, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le domande pervenute.

Non verranno accettate richieste di Assistenza non sanitaria che prevedono il coinvolgimento di ex dipendenti della Fondazione.

Le richieste dovranno pervenire all'incaricato dell'ufficio ricoveri della RSA.

L'autorizzazione viene formalizzata mediante la compilazione di apposito modulo (All. n°1), in cui devono essere indicati:

- ❖ nome e cognome dell'ospite
- ❖ nome e cognome della badante/persona di fiducia;
- ❖ data di rilascio;
- ❖ fasce orarie, diurne e/o notturne, autorizzate.

Il modulo di autorizzazione dovrà essere debitamente sottoscritto dal Direttore Generale e dal familiare richiedente e conservato nel fascicolo dell'ospite.

ART. 6

Strumenti identificativi

Le badanti/persone di fiducia devono esporre in maniera visibile l'apposito cartellino di identificazione numerato (riportante nome, iniziale del cognome e fotografia) rilasciato dalla Fondazione che ha autorizzato la permanenza. Tale cartellino deve essere restituito allo scadere dell'autorizzazione all'attività di Assistenza non sanitaria.

ART. 7

Verifiche e controlli

La vigilanza sull'attività delle persone autorizzate a prestare Assistenza non sanitaria è di competenza dei Responsabili Servizi Socio Sanitari e, in caso di assenza, dei loro sostituti.

Il personale sanitario, in presenza di soggetti non autorizzati che prestano assistenza non sanitaria ad un ospite, potrà richiederne il riconoscimento diretto, tramite visione di documento personale (carta d'identità, patente di guida, passaporto...) e segnalare il tutto all'ufficio ricoveri della struttura.

ART. 8

Norme comportamentali /obblighi

Sono escluse dall'Assistenza non sanitaria le funzioni assistenziali di competenza esclusiva del personale sanitario dipendente della Fondazione.

Le persone autorizzate che svolgono Assistenza non sanitaria, sottoscrivendo (unitamente al richiedente) l'allegato 2, si impegnano a rispettare le norme e le disposizioni interne che ne regolamentano la permanenza nell'ambito dei reparti ed in particolare:

- ❖ indossare in maniera visibile il cartellino identificativo;
- ❖ non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie;
- ❖ mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale della Fondazione;
- ❖ rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza della Fondazione;
- ❖ permanere nella sola stanza della persona assistita (o nella sala d'attesa su esplicito invito del personale sanitario) e negli spazi comuni (salette interne, chiostro, giardino, ecc...);

- ❖ *non somministrare alimenti e/o bevande e non svolgere altre attività assistenziali senza preventiva autorizzazione del personale medico della Fondazione;*
- ❖ *non introdurre nella stanza di degenza brande pieghevoli o poltrone sdraio e non utilizzare letti liberi eventualmente presenti e carrozzine;*
- ❖ *non prelevare biancheria o altro materiale della struttura sanitaria e non lasciare materiali/oggetti personali in reparto*
- ❖ *tenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del degente assistito e non diffondere informazioni apprese durante la permanenza presso le strutture: a tale proposito sottoscrivono modulo di nomina quali Incaricati del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (GDPR 679/2016);*
- ❖ *non assistere contemporaneamente più persone anche se ricoverate nella stessa stanza di degenza*
- ❖ *non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario;*
- ❖ *non chiedere al personale dipendente informazioni di carattere sanitario che possono essere fornite solo alle persone autorizzate.*

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione alla permanenza all'interno delle strutture e allo svolgimento di qualsiasi prestazione di Assistenza non sanitaria a favore di pazienti ricoverati presso la Fondazione.

ART. 9

Obblighi per il personale dipendente

Il personale dipendente non può fornire nominativi di badanti ai familiari o pazienti, anche qualora ne facessero richiesta.

Il personale sanitario dipendente della Fondazione non può richiedere a coloro che svolgono Assistenza non sanitaria di assolvere alle attività di propria competenza.

L'inosservanza dei suddetti obblighi comporta l'assoggettamento del personale dipendente a quanto previsto dal Codice Disciplinare.

ART. 10

I volontari

Attività di volontariato all'interno delle strutture dell'Ente può essere svolta solo ed esclusivamente da persone iscritte alle Associazioni di volontariato convenzionate con la Fondazione, che allo scopo sottoscrivono specifica polizza assicurativa.

ART. 11

Mancato rispetto delle prescrizioni del Regolamento

In caso di:

- assistenza non sanitaria non autorizzata*
 - non ottemperanza all'invito a produrre eventuale documentazione mancante*
- verrà inviata diffida ad adempiere al soggetto richiedente.*

Decorsi 15 giorni, qualora l'inerzia continuasse, la Fondazione, oltre ad applicare una maggiorazione della retta di ricovero di 10 euro mensili (a titolo di penale), si riserva la facoltà (per il tramite della Direzione Sanitaria) di allontanare la badante/persona di fiducia non in regola

Allegato n° 1

AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DI ASSISTENZA NON SANITARIA

NELLA RSA

Il Direttore Generale _____
per il/la Sig./Sig.ra _____
ricoverato/a presso il reparto _____

autorizza

lo svolgimento di assistenza non sanitaria da parte della/del

<i>badante/persona di fiducia</i>	
Cognome:	Nome

Alla persona di fiducia/badante viene consegnato il cartellino numero _____ che si impegna a riconsegnare alla cessazione del presente permesso.

IL FAMILIARE

IL DIRETTORE GENERALE

DATA _____

Allegato n° 2

Disposizioni per ospiti/famigliari e per i prestatori di assistenza non sanitaria: norme comportamentali/obblighi

Le persone autorizzate a svolgere Assistenza non sanitaria si impegnano a rispettare le norme e le disposizioni interne che ne regolamentano la permanenza nell'ambito delle RSA, in particolare:

- ❖ *indossare in maniera visibile il cartellino identificativo;*
- ❖ *non ostacolare con la propria presenza il regolare andamento delle attività sanitarie;*
- ❖ *mantenere un comportamento improntato al massimo rispetto verso il paziente, gli altri degenti ed il personale della Fondazione;*
- ❖ *rispettare le norme igienico-sanitarie, organizzative e di sicurezza della Fondazione;*
- ❖ *permanere nella sola stanza della persona assistita (o nella sala d'attesa su esplicito invito del personale sanitario) e negli spazi comuni (salette interne, chiostro, giardino, ecc...)*
- ❖ *non somministrare alimenti e/o bevande e non svolgere altre attività assistenziali senza preventiva autorizzazione del personale medico della Fondazione;*
- ❖ *non introdurre nella stanza di degenza brande pieghevoli o poltrone sdraio e non utilizzare letti liberi eventualmente presenti e carrozzine;*
- ❖ *non prelevare biancheria o altro materiale della struttura sanitaria e non lasciare materiali/oggetti personali nella Fondazione;*
- ❖ *tenere il massimo riserbo sulle condizioni di salute del degente assistito e non diffondere informazioni apprese durante la permanenza presso la struttura; a tale proposito sottoscrivono modulo di nomina quali Incaricati del trattamento dei dati ai sensi della vigente normativa in materia di privacy (GDPR 679/2016);*
- ❖ *non chiedere al personale dipendente informazioni di carattere sanitario che possono essere fornite solo alle persone autorizzate;*
- ❖ *non assistere contemporaneamente più persone anche se ricoverate nella stessa stanza di degenza;*
- ❖ *non fare opera di propaganda verso altri degenti, familiari o personale sanitario;*
- ❖ *a frequentare la struttura senza essere accompagnati da altre persone (figli, parenti, amici ecc..) non autorizzate.*

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta la revoca dell'autorizzazione alla permanenza all'interno delle strutture e allo svolgimento di qualsiasi prestazione di Assistenza non sanitaria a favore di pazienti ricoverati presso la Fondazione per un periodo di due anni.

In considerazione del fatto che le prestazioni di Assistenza non sanitaria vengono rese con rapporto che si instaura direttamente fra paziente e/o suoi familiari da un lato e badanti/persona di fiducia dall'altro, alla Fondazione non può essere attribuita alcuna responsabilità per danni diretti e indiretti, morali, materiali e patrimoniali arrecati nello svolgimento delle attività di Assistenza non sanitaria. In proposito gli ospiti/famigliari firmatari della presente si impegnano a tenere indenne la Fondazione (anche tramite apposita polizza assicurativa) da richieste di risarcimento di danni arrecati a persone e cose dal badante/persona di fiducia nell'espletamento della sua attività. Analogamente non potranno essere imputate alla Fondazione responsabilità per danni subiti dal badante/persona di fiducia nell'espletamento della sua attività

Per accettazione:

L'ospite/il familiare

La badante/persona di fiducia

Como, lì